

dataprime **NEWS**

n° 25

27 GIUGNO 2022

 Wolters Kluwer



FISCO **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

in questo numero

FISCO

DICHIARAZIONE IMU E IMPI CON NUOVO MODELLO UNIFICATO

RIPRISTINARE LA TASSA SULLA "PRIMA CASA": È SOLO FANTASCIENZA?

AFFITTI BREVI, DAL 2023 CAMBIANO LE REGOLE

LAVORO

FONDO PREVIDENZA CASALINGHE: CHI PUÒ ISCRIVERSI E COME FUNZIONA

ASSUNZIONE LAVORATORI OVER 50: QUANTO CONVIENE



sommario

DICHIARAZIONE IMU E IMPI CON NUOVO MODELLO UNIFICATO

Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Nuovo modello unificato per la dichiarazione dell'IMU e dell'IMPI: si compone di due quadri, un quadro A per l'identificazione degli immobili ai fini IMU e un quadro B per l'identificazione delle piattaforme marine e dei rigassificatori ai fini dell'IMPI. Per effetto del decreto Semplificazioni, per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno 2021, con modalità cartacea o telematica, c'è tempo fino al 31 dicembre 2022. La dichiarazione IMPI, invece, dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2022

È in dirittura d'arrivo il nuovo modello per la dichiarazione dell'imposta comunale propria (IMU). Il nuovo modello è stato presentato alla Conferenza Stato-città per il previsto parere. Accanto al modello ci sono le bozze delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione. Il nuovo modello è predisposto ai fini sia della dichiarazione IMU sia della dichiarazione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI). Infatti, dopo una prima parte di carattere generale (relativa ai dati del contribuente, del dichiarante, del contitolare, alla firma della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica e lo spazio riservato all'intermediario) ci sono:

- il quadro A per l'identificazione degli immobili ai fini IMU. Con riguardo alle caratteristiche dell'immobile sono previsti i seguenti codici:

1. Terreno;
2. Area fabbricabile;
3. Fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale;
4. Fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili;
5. Abitazione principale;
6. Pertinenza;
7. Beni merce.

Per quanto riguarda le riduzioni sono previsti i seguenti codici:

1. Immobile storico o artistico;
2. Immobile inagibile/inabitabile;
3. Immobile in comodato;
4. Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
5. Altre riduzioni.

Attenzione

Il campo 21 deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza Covid.

- il quadro B per l'identificazione delle piattaforme marine e dei rigassificatori ai fini dell'IMPI. Per quanto riguarda le caratteristiche sono previsti i seguenti codici:

1. Piattaforma marina;
2. Terminale di rigassificazione del gas naturale.

Per quanto riguarda la denominazione del manufatto è effettuato un rinvio alla denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38, D.L. n. 124/2019. Per quanto riguarda la data di cessazione della funzione del manufatto, per le piattaforme marine è effettuato un rinvio alla risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.

Sono previste:

- l'originale per il comune;
- la copia per il contribuente.

Annotazioni

Il riquadro "Annotazioni" viene utilizzato quando il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione intende comunicare elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello oppure quando tale indicazione è richiesta direttamente da disposizioni di legge. In quest'ultimo caso si ricordano le seguenti fattispecie ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, per le quali il contribuente attesta che si tratta di:

- un'abitazione principale e che si sta effettuando la scelta prevista di cui all'art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, per cui le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. A tal fine sarà utilizzata la seguente frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019";
- un immobile, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c), n. 3), legge n. 160/2019, riconducibile nei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture (G.U. n. 146 del 24 giugno 2008), adibiti ad abitazione principale;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell'art. 1, comma 751, legge n. 160/2019;
- una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto

da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a norma dell'art. 1, comma 48, legge n. 178/2020;

- immobili per i quali sussistono, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 1, D.L. n. 73/2021, i requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, limitatamente all'anno di imposta 2021 nonché l'importo del rimborso, come prescritto dall'art. 3, D.M. MEF 30 settembre 2021. Attenzione - Comuni della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano

L'IMU "si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti"; in particolare, in ragione della stessa ottica, "continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano", mentre per la regione Friuli Venezia Giulia, fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa, si applica la disciplina nazionale.

Pertanto, per gli immobili situati nei comuni di tali autonomie speciali, i soggetti tenuti alla dichiarazione devono utilizzare gli appositi modelli approvati da tali Autonomie. Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all'anno di imposta 2021. Secondo la legge di Bilancio 202 (art. 1, comma 769, legge n. 160/2019):

- 1) i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF entro il 30 giugno dell'anno successivo (per il 2021 termine differito al 31 dicembre 2022) a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- 2) la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
- 3) con il decreto MEF sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione;
- 4) restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
- 5) in ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), n. 3) e n. 5), e al comma 751, terzo periodo, dell'art. 1, legge n. 160/2019, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. Partendo da queste regole di carattere generale, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sono evidenziate le diverse casistiche.

Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività con modalità non commerciali

La dichiarazione non deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lettera g) del comma 759 dell'art. 1, legge n. 160/2019,

vale a dire i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. n. 504/1992, i quali possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), legge n. 222/1985. Per questi soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, nonché del regolamento di cui al D.M. MEF n. 200/2012, n. 200 e dell'art. 1, comma 770, legge n. 160/2019, il quale prevede l'emanazione di un modello di dichiarazione ad hoc e che, nelle more dell'entrata in vigore dello stesso, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al D.M. MEF 26 giugno 2014.

Abitazione principale nuclei familiari con immobili diversi

Per quanto riguarda i soggetti passivi, le istruzioni segnalano la novità rispetto al precedente regime, poiché l'art. 5-decies, D.L. n. 146/2021 è intervenuto sulla definizione di abitazione principale disponendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Scelta da effettuare in sede di dichiarazione (cfr. Annotazioni).

Immobile posseduto da soggetto non residente, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
In tema di riduzioni, le istruzioni riprendono l'art. 1, comma 48, legge n. 178/2020 in base al quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'IMU è ridotta al 37,5% (cfr. Annotazioni). **Esenzioni Covid**

Dopo aver ricordato che in base all'art. 1, comma 769, legge n. 160/2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta "si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta", le istruzioni fanno presente che la stessa deve essere presentata "comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta". Le istruzioni ricordano le esenzioni IMU legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data di pubblicazione delle istruzioni in commento:

- art. 177, D.L. n. 34/2020 (esenzioni dall'IMU per il settore turistico);
- art. 78, D.L. n. 104/2020 (esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo);

- articoli 9 e 9-bis, D.L. n. 137/2020 (cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2);

- art. 1, comma 599, legge n. 178/2020 (esonero prima rata 2021 IMU per immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili);

- art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021 (esonero prima rata 2021 IMU relativo agli immobili posseduti dai soggetti passivi, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a cui è riconosciuto un contributo a fondo perduto).

Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, in attuazione dell'art. 1, commi da 13 a 17, del decreto Sostegni relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19".

Anche per le ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza da Covid occorre presentare la dichiarazione IMU. In tal caso, continuano le istruzioni, sarà sufficiente barrare l'apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni. Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando gli immobili godono di riduzioni dell'imposta. Le fattispecie sono le seguenti:

- i fabbricati di interesse storico o artistico, per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile,
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile;
- le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, per le quali è prevista la riduzione al 50%,
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali, a norma dell'art. 1, comma 751, legge n. 160/2019, fino all'anno 2021 l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento che i comuni possono diminuire fino all'azzeramento. Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto.

Attenzione

Nelle istruzioni è evidenziato che per le abitazioni locate a canone concordato, per le quali l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%, è venuto meno l'obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'imposta da parte del contribuente.

Il Comune non è in possesso di informazioni

La dichiarazione IMU deve essere presentata nel caso in cui il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Le fattispecie più significative sono le seguenti:

- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un'area fabbricabile. In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal Comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale. Nel caso in cui il comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all'atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell'imposta, al valore venale dell'area predeterminato dal comune;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile. La dichiarazione è necessaria per le stesse motivazioni illustrate al punto precedente;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio. Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616/1977. Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- gli immobili esenti, ai sensi dell'art. 1, comma 759, lettera c), legge n. 160/2019;
- i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole,

indipendentemente dalla loro ubicazione;

- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, ovviamente, per costi aggiuntivi si intendono i costi ulteriori che possono essere sostenuti successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che possono determinare una variazione, sia in aumento sia in diminuzione, del valore venale del bene;

- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;

- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 c.c. sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;

- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. n. 427/1998 (multiproprietà). In tale fattispecie l'amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione;

- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);

Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica.

In caso di trasmissione telematica della dichiarazione, tramite l'accesso autenticato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, in caso di buon esito della trasmissione, il sistema invierà un messaggio di conferma contenente gli estremi della trasmissione ovvero il protocollo informatico che individuerà univocamente la trasmissione. La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dalla medesima area e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione.

RIPRISTINARE LA TASSA SULLA "PRIMA CASA": È SOLO FANTASCIENZA?

Franco Osculati - Professore ordinario F.R. di Scienza delle finanze presso l'Università di Pavia

Il settore attorno al quale, da tempo, si registra la maggior tensione tra approccio politico ed economico alla tassazione è quello

degli immobili. Gli economisti che studiano le fattezze e le conseguenze delle imposte nutrono una sostanziale unanimità: gli enti locali devono essere finanziati dalle imposte sugli immobili, compresa, con un ruolo precipuo, la casa di residenza. E anche la delega fiscale propone che la parte ora statale dell'IMU vada ai Comuni. Ma a fronte di uno schieramento compatto dal lato della "scienza", troviamo un fronte altrettanto unitario del mondo della politica, ostile a ripristinare qualcosa di simile all'ICI "prima casa". Proporre oggi qualcosa di simile è, dunque, "fantascienza"; tuttavia, valga una nota di cautela. Oggi, in caso di "emergenza", la tassazione della prima casa varrebbe come razionale segnale di saper reagire alle difficoltà

Un criterio economico sempre alla ribalta è l'estensione della base imponibile. Salvo casi particolari, le imposte non possono che essere riferite o ai redditi o ai consumi o ai patrimoni. Dato un determinato livello di spesa pubblica, l'ideale sarebbe ripartire il suo costo su ogni elemento delle tre citate basi imponibili, in modo da poter applicare aliquote le più basse possibili ("pagare meno, pagare tutti"). È logico attendersi che se concentriamo la pressione fiscale su un particolare settore produttivo (o su uno specifico tipo di consumi o su un dato segmento di un Paese), questo sarà messo in difficoltà maggiori rispetto a quel che avverrebbe "spalmando" il medesimo prelievo complessivo su una base più ampia. L'attuale sistema fiscale italiano presenta proprio questo difetto, tende ad essere selettivo, dovrebbe riguadagnare un approccio maggiormente "generalista". Non a caso, anche recentemente il Fondo monetario internazionale ha raccomandato, ancora una volta, di ampliare la base imponibile.

Tasse che si vedono e tasse nascoste. Il settore attorno al quale, da tempo, si registra la maggior tensione tra approccio politico e approccio economico alla tassazione è quello degli immobili. La spiegazione deriva probabilmente dalla sua trasparenza. Mentre pochi sono in grado di stimare quanto paghino in imposte indirette (sui consumi) e sui redditi, quasi tutti sono coscienti quanto meno dell'ordine di grandezza della propria IMU. Se dal punto di vista dei governanti i tributi migliori sono quelli opachi, riconoscibili solo dagli specialisti, per un politico che voglia suscitare interesse e consenso con una polemica anti-tassazione il primo bersaglio è l'imposta sugli immobili; ciò è tanto più comprensibile se consideriamo che tra gli immobili è compresa la casa, ovvero il ricettacolo anche di tante emozioni legate alla famiglia.

Per l'equità. Il chiacchiericcio mediatico - politico attorno al catasto degli ultimi mesi poteva essere evitato in gran parte perché il catasto come mezzo per l'accertamento degli imponibili è strumento di equità orizzontale volto a porre situazioni uguali sullo stesso piano. La revisione periodica di un catasto, che sarebbe fisiologica anche in casi non così problematici come quello italiano, non serve per aumentare la pressione fiscale; a questo scopo si correggono le aliquote. In via di principio l'aggiornamento è "a parità di gettito", condizione che però prevede che alcuni paghino di più (con riflessi politici negativi) e altri di meno (con riflessi politici probabilmente nulli). Tuttavia, non sorprendentemente,

il catasto nostrano soffre anche a causa dell'abusivismo edilizio che è fenomeno non solo del passato, sebbene non uniformemente distribuito sul territorio nazionale. L'Irpet (Istituto regionale programmazione economica della Toscana) stima che estendendo l'IMU agli immobili ora "fantasma" (escluse le abitazioni principali) ai Comuni deriverebbe un gettito aggiuntivo attorno ai 700 milioni. Non si può non considerare che in questi ultimi tempi è maturata una motivazione ulteriore per mettere mano al catasto. I vari bonus edilizi, tra cui il 110% che è una percentuale inedita tra vari provvedimenti di incentivo a investire, si sono rivelati molto costosi per le casse dello Stato e hanno fortemente contribuito al forte rimbalzo del PIL registrato nel 2021. Nonostante la generosità delle facilitazioni abbia contribuito a renderle fruibili anche a operatori in non floridissime condizioni economiche, è probabile che i bonus siano andati a maggior vantaggio di soggetti abbienti. Dunque, la revisione del catasto, che è in sé necessaria, non priva la politica economica della tradizionale intonazione di favore per il mattone.

Un gettito significativo. Trascurando l'IRPEF e la cedolare sugli affitti, gli immobili gravati da tributi di tipo patrimoniale contribuiscono alle necessità di spesa dello Stato, nelle sue varie articolazioni, in misura consistente. Nel 2019 i Comuni hanno incassato 13,4 miliardi di IMU, cui vanno aggiunti (circa) 3,6 miliardi di IMU di pertinenza dello Stato (relativa agli immobili ad uso produttivo), nonché i proventi dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria (rispettivamente 4,8 e 1,6 miliardi, molti dei quali dovuti alle compravendite). Sarebbe illusorio pensare che si possa scendere al di sotto di questi valori date le condizioni complessive della finanza pubblica e dell'economia.

Se si dovessero aprire spazi per alleggerimenti fiscali, questi non potranno che concentrarsi sulla remunerazione del fattore produttivo lavoro (cuneo fiscale). L'analisi di riferimento delle organizzazioni economiche internazionali propone una precisa gerarchia dei tributi in rapporto alla crescita: la ricetta è, a parità di gettito, meno tasse sul lavoro e sui profitti.

I Comuni. Nel caso italiano è augurabile una ricomposizione tra livelli di governo del prelievo sugli immobili secondo le linee indicate dalla stessa delega fiscale che, peraltro, non sembrano avere suscitato grande interesse nel dibattito corrente.

La delega fiscale non solo propone che anche la parte ora statale dell'IMU vada ai Comuni, ma prospetta un uguale passaggio anche per le imposte incidenti sulle transazioni immobiliari. L'idea è apprezzabile perché rafforzerebbe il rapporto tra il prelievo fiscale e le autorità che con la loro condotta (qualità e quantità di servizi, infrastrutture, piani di governo del territorio) più influiscono sul valore degli immobili, che sono per l'appunto i Comuni.

L'imposta di registro verrebbe trasformata in una tassa di modesto importo, mentre l'attuale gettito sarebbe recuperato con un leggero aumento di tutta l'IMU. Il passaggio richiederebbe presumibilmente un periodo transitorio di alcuni anni che varrebbe la pena di avviare perché le imposte sulle transazioni ostacolano la mobilità dei beni. In un certo senso, un'operazione di questo tipo potrebbe essere intesa come un'iniziativa a favore dei giovani, che

più dei genitori o dei nonni sono interessati a vendere e comprare case. Scienza, emergenza, fantascienza. Anche gli economisti che studiano le fattezze e le conseguenze delle imposte nutrono pareri discordanti su molti temi. C'è però un argomento che vede una sostanziale unanimità: gli enti locali devono essere finanziati da imposte sugli immobili compresa, con un ruolo precipuo, la casa di residenza.

C'è una serie di motivazioni condivise (che qui non riprendiamo e che sono fatte proprie dalla UE) riguardanti anche le motivazioni di spesa delle autorità locali. A fronte di uno schieramento compatto dal lato della "scienza", troviamo, almeno apparentemente, un fronte altrettanto unitario del mondo della politica ostile a ripristinare, nel caso italiano, qualcosa di simile all'ICI "prima casa" che anni fa forniva un gettito oltre i 3 miliardi. Proporre oggi qualcosa di simile è, dunque, "fantascienza"; tuttavia, valga una nota di cautela.

Il debito pubblico italiano è sostenibile, ma i tassi d'interesse sono al rialzo; il ritmo di crescita del PIL sembra aver riassunto il ritmo svogliato degli ultimi venti anni; le incertezze connesse a guerre e pandemie non possono essere dimenticate. Il quadro volge al brutto. Nei primi anni '90 con un rapporto debito/PIL nettamente inferiore all'attuale fu attuato un provvedimento grossolano come quello del prelievo straordinario sui depositi bancari ad una certa data. Oggi, in caso di "emergenza", la tassazione della prima casa varrebbe come razionale segnale di saper reagire alle difficoltà.

AFFITTI BREVI, DAL 2023 CAMBIANO LE REGOLE

Mariangela La Tella - Dottore Commercialista - Nexumstp

Affitti brevi, dal 2023 si cambia. A partire dall'anno prossimo entra in vigore l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate due nuovi elementi: l'anno di locazione e i dati catastali dell'appartamento affittato. In particolare, i dati catastali - la cui indicazione era prima facoltativa - risultano funzionali e necessari a identificare puntualmente, in base alle risultanze del catasto edilizio urbano, l'immobile oggetto di locazione breve e i relativi intestatari catastali. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, scatta la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Il contratto di locazione breve si usa per affittare un immobile ad uso abitativo per una durata che non superi i 30 giorni. Viene stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, sia direttamente, sia tramite l'intermediazione di agenzie immobiliari. Sono equiparati anche i contratti di sublocazione e concessione in godimento a terzi, a titolo oneroso, purché siano stipulati da persone fisiche, direttamente, o tramite intermediari immobiliari.

Nel contratto, possono essere inserite anche forniture aggiuntive come la pulizia dei locali, della biancheria, l'uso della rete

internet, ma non servizi che esulano dalle finalità residenziali dell'immobile, perché poi la prestazione rientrerebbe nel regime di dell'attività di impresa come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 373 del 10 settembre 2019. Nel 2023, diventa obbligatorio comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di stipula del contratto, due nuovi dati:

- anno di locazione;
- dati catastali dell'immobile

Si necessita aggiornare la regolamentazione per:

- individuare con una maggior precisione le caratteristiche del contratto e il periodo di locazione;
- identificare precisamente l'immobile, in caso uno stesso proprietario disponga di più contratti.

In particolare, i dati catastali, la cui indicazione era prima facoltativa, risultano funzionali e necessari a identificare puntualmente, in base alle risultanze del catasto edilizio urbano, l'immobile oggetto di locazione breve e i relativi intestatari catastali. Nella comunicazione, devono essere presenti i seguenti dati:

- dati del locatore: nome, cognome e codice fiscale;
- indirizzo dell'immobile locato;
- anno di riferimento;
- durata del contratto;
- dati catastali dell'immobile locato;
- importo del corrispettivo lordo.

In caso di contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può avvenire anche in forma aggregata. Coloro i quali operano in qualità di sostituti d'imposta applicando la ritenuta del 21% sui canoni di locazione dovranno effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite la Certificazione Unica.

Tutti gli altri potranno avvalersi dei canali telematici che verranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo all'apposizione di firma e stipula del contratto. La sanzione amministrativa per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una multa che varia da 250 a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Novità importanti riguarderanno anche la dichiarazione dei redditi.

A partire dal periodo d'imposta 2021, la legge n. 178/2020 ha disposto che si riconosce come regime della locazione breve solo quando a detta locazione non si destinano più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, infatti, il legislatore presume "l'imprenditorialità" dell'attività svolta.

La norma ha così individuato un requisito oggettivo in presenza del quale la locazione si considera svolta in forma imprenditoriale. In questi casi, dunque, la locazione breve si considera impresa con l'obbligo di partita IVA e conseguente impossibilità di beneficiare della cedolare secca.

Pertanto, se nel corso del 2021 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello Redditi PF.

FONDO PREVIDENZA CASALINGHE: CHI PUÒ ISCRIVERSI E COME FUNZIONA

Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

È istituito presso l'INPS il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, fondo facoltativo dell'assicurazione generale obbligatoria. Possono iscriversi al Fondo casalinghe persone di entrambi i sessi, di età fra i 16 e i 65 anni. L'entità del versamento è liberamente scelta dall'iscritto, con un importo minimo di 25,82 euro per il riconoscimento da parte dell'INPS di un mese intero di contributi, così come è discrezionale il "quando" versare i contributi. Il Fondo calcola la pensione utilizzando il metodo contributivo. Per questi soggetti, sicuramente utile può essere poi l'adesione a una forma pensionistica complementare, ricordando come il nostro ordinamento prevede specifica attenzione fiscale per l'iscrizione dei familiari fiscalmente a carico.

Con il messaggio n. 2378 dell'11 giugno 2022, l'INPS ha reso noto il rilascio del nuovo applicativo "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", nonché esplicitato le modalità di pagamento attraverso il Portale dei Pagamenti. Il riferimento puntuale è alla possibilità per le casalinghe di attivare su base volontaria, nel perimetro di applicazione del metodo di calcolo contributivo, una posizione previdenziale presso l'INPS. Va sottolineato come l'universo delle casalinghe appare particolarmente consistente dal punto di vista numerico (secondo l'ultima indagine strutturale condotta dall'ISTAT nel 2016, erano 7 milioni e 338 mila) ed interpreta un ruolo di fondamentale importanza per la nostra società, con un carico ancora più gravoso, considerando l'incidenza attuale e prospettica dell'assistenza ai congiunti non autosufficienti, sulle famiglie italiane, alla luce dell'accennata tendenza demografica all'invecchiamento, che caratterizza il nostro Paese. Particolarmente eloquenti appaiono, a tal proposito, le stime del recente 2° Focus Censis-Assindatcolf su "Welfare familiare e valore sociale del lavoro domestico in Italia", secondo cui, con riferimento alla spesa per i servizi resi da una badante, solo il 31,4% ritiene l'onere sostenibile da un punto di vista economico, il 56,6% la considera parzialmente sostenibile, mentre il 12,0% vede questo costo ai limiti delle proprie possibilità.

È importante allora evidenziare come tra i diversi punti presenti nella piattaforma unitaria che i sindacati hanno presentato al Governo si sottolinea la necessità di valorizzare ai fini pensionistici il lavoro di cura di persone disabili o non-autosufficienti in ambito familiare. Ma quali sono le soluzioni previdenziali che possono essere percorse dalle casalinghe? Come già anticipato, è istituito presso l'INPS il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (Fondo

Casalinghe), che rappresenta un fondo previdenziale facoltativo dell'assicurazione generale obbligatoria. Possono iscriversi al Fondo le persone di entrambi i sessi con età compresa fra i 16 e i 65 anni, come previsto dalle norme sull'avviamento al lavoro. Oltre al requisito anagrafico, è necessario che il lavoro in famiglia non sia retribuito, non vi sia alcun vincolo di subordinazione o un contratto di lavoro. Non si può essere poi titolari di pensione diretta o essere impiegati in lavori esterni di natura dipendente o autonoma, mentre possono iscriversi i titolari di pensione ai superstiti.

Il Fondo è stato istituito dal 1° gennaio 1997 e raccoglie il testimone della precedente gestione Mutualità pensioni, istituita dalla Legge 5 marzo 1963, n. 389, a cui potevano iscriversi le sole donne impiegate in lavori domestici con un'età compresa tra i 15 e i 50 anni. Chi era già iscritto alla Mutualità pensioni è stato automaticamente iscritto anche al Fondo Casalinghe utilizzando i contributi già versati come "premio unico d'ingresso".

L'entità del versamento è liberamente scelta dall'iscritto, con un importo minimo pari ad almeno 25,82 euro per il riconoscimento da parte dell'INPS di un mese intero di contributi, così come è discrezionale il "quando" versare i contributi.

Il Fondo Casalinghe calcola la pensione sulla base del metodo contributivo. Così come ricordato dall'INPS con il Messaggio sopra citato, le domande di iscrizione al Fondo devono essere presentate esclusivamente in via telematica, previa identificazione con le proprie credenziali, attraverso il sito internet dell'Istituto.

Il servizio è disponibile anche per i Patronati. La domanda è accolta automaticamente se non sono rilevate condizioni ostative all'iscrizione al Fondo. Il cittadino appena iscritto può iniziare a effettuare i versamenti dopo avere ricevuto il provvedimento di accoglimento della richiesta. È possibile procedere al pagamento attraverso la piattaforma "Nodo dei Pagamenti", nella sezione dedicata al Fondo Casalinghe e Casalinghi, per compilare e stampare gli avvisi di pagamento PagoPA, eseguire il pagamento dei contributi on-line utilizzando paga online PagoPA, visualizzare e stampare le ricevute di pagamenti effettuati tramite PagoPA. Sicuramente utile può essere poi la soluzione rappresentata dall'adesione a una forma pensionistica complementare, ricordando come il nostro ordinamento prevede specifica attenzione fiscale per l'iscrizione dei familiari fiscalmente a carico.

Dal punto di vista concreto, ci si può indirizzare verso fondi pensione aperti e PIP su base individuale o su base collettiva, a fondi pensione negoziali, aperti ad adesione collettiva o preesistenti, se prevista tale possibilità.

Per i soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento della previdenza complementare è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

Dal punto di vista fiscale, può dedursi il versamento fino al limite di deducibilità annua di 5.164,57 euro, anche quando si versano contributi nell'interesse dei familiari a carico. In tal caso, però, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivo di 5.164,57

euro. Attingendo alla recente Relazione annuale della COVIP, gli iscritti fiscalmente a carico risultano 146.000 al 31 dicembre 2021 (137.000 nel 2020), di cui 120.000 concentrati in fondi aperti e PIP. Ampliando lo spettrogramma di osservazione all'universo femminile, le donne rappresentano il 38,2% degli iscritti; negli ultimi 5 anni, l'incidenza della componente femminile segna soltanto una lieve crescita (0,5 punti percentuali). La proporzione tra i generi si mantiene simile nelle diverse fasce di età; fa eccezione la classe che raggruppa gli iscritti con meno di 19 anni, formata soprattutto da familiari a carico, nella quale le donne raggiungono il 45,8%.

ASSUNZIONE LAVORATORI OVER 50: QUANTO CONVIENE

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

Ampliare l'organico assumendo, anche a tempo determinato, un lavoratore ultracinquantenne disoccupato comporta per il datore di lavoro il diritto ad usufruire di uno sgravio contributivo sugli oneri INPS e INAIL pari al 50%. Inoltre, i lavoratori a termine che hanno più di 50 di età non sono computati nei limiti quantitativi da rispettare in relazione a questa tipologia contrattuale. Questo regime agevolativo è inoltre cumulabile con la decontribuzione Sud, in caso di rapporto di lavoro instaurato nelle regioni svantaggiate. Quali sono gli elementi rilevanti che il datore di lavoro deve considerare per una corretta analisi di convenienza?

Assumere un lavoratore disoccupato di oltre 50 anni di età garantisce al datore di lavoro di applicare uno specifico sgravio contributivo, introdotto in via strutturale dalla legge n. 92/2012, anche in caso di assunzione a tempo determinato.

Deve però trattarsi di lavoratori che, da oltre 12 mesi:

- sono disoccupati (per licenziamento o dimissioni) o hanno cessato un'attività autonoma;
- hanno presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità - DID al lavoro o la domanda di NASpl.

Inoltre, il datore di lavoro:

- non deve effettuare l'assunzione in ossequio ad un obbligo dettato dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- deve rispettare l'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
- non deve aver in corso sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- deve essere in possesso del DURC;
- è tenuto al rispetto della normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'agevolazione si applica alle seguenti tipologie contrattuali, a tempo pieno o part-time:

- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche "a-causale";

- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto a termine agevolato, purché la trasformazione avvenga prima della scadenza. **Attenzione**

Il lavoratore non deve essere stato licenziato, negli ultimi 6 mesi, né dalla medesima azienda che assume né da un'altra ad essa collegata. Lo sgravio è concesso in misura pari al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei contributi INAIL per un periodo massimo pari a:

- 12 mesi in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 18 mesi se si procede alla trasformazione a tempo indeterminato di assunzioni agevolate a termine.

Questo sgravio contributivo può essere cumulato con la decontribuzione Sud, concessa per tutti i lavoratori dipendenti, anche a termine, impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'agevolazione è pari al 30% fino al 2025, al 20% per 2026 e 2027 e 10% per il 2028 e 2029.

Attenzione

Anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro, la durata complessiva del periodo agevolato non può superare il limite di 24 mesi, mentre la decontribuzione Sud può continuare ad essere applicata, nella misura prevista dalla legge, fino al 2029. Il datore di lavoro deve procedere con la comunicazione obbligatoria telematica di assunzione, proroga o trasformazione del rapporto di lavoro, inviando per via telematica all'INPS il modello "92-2012".

In caso di esito positivo dell'Istruttoria l'INPS attribuisce automaticamente all'azienda il codice di autorizzazione "2H".

Nella denuncia contributiva Uniemens riferita al lavoratore agevolato, dovrà essere indicato nell'elemento "Tipo contribuzione" il codice "55".

In sede di autoliquidazione INAIL, la riduzione, nella misura del 50% (100% per le donne), della retribuzione lorda imponibile utile ai fini del calcolo del premio annuale, viene effettuata considerando "retribuzione esente" il residuo 50% e riportando i codici:

- H in caso di assunzione a tempo determinato;
- I in caso di proroga tempo determinato;
- J se di tratta di trasformazione a tempo indeterminato;
- K se l'assunzione è a tempo indeterminato.

Attenzione

L'assunzione deve determinare un incremento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale precedente l'assunzione, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

Per la corretta applicazione del beneficio, l'incremento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale precedente l'assunzione, deve essere verificato mensilmente. L'incentivo parziale è strutturale, mentre la decontribuzione Sud si applica, in misura via via decrescente, fino al 2029.

Attenzione

Il beneficio applicabile in via prioritaria è quello previsto dalla L.

n. 92/2012, in quanto introdotto in data precedente. Ipotesi di assunzione di operaio del livello 4 del CCNL metalmeccanico artigiano

Prendendo in esame il caso di un lavoratore over 50 che viene assunto da un datore di lavoro che opera nel settore Terziario - Commercio, la retribuzione base per il livello 4 è pari a 1.618,75 euro. La contribuzione ordinaria dovuta è pari a 470 euro per INPS e 55 euro per INAIL.

In caso di assunzione con lo sgravio ex legge Fornero, la contribuzione INAIL e INPS viene ridotta nella misura del 50% (cui si aggiunge il 30% in caso di sede di lavoro nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno), risultando dunque rispettivamente pari a 28 e 235 euro, per i primi 18 mesi di rapporto di lavoro. **Risparmio%**
Dai dati esposti nell'esempio di calcolo, è possibile evincere che l'applicazione del beneficio contributivo riservato all'assunzione di un lavoratore ultracinquantenne consente di conseguire un risparmio pari al 12%, al 22% se applicata in cumulo alla decontribuzione Sud.

	Assunzione ordinaria	Sgravio over 50	Sgravio over 50 + Decontribuzione Sud
Retribuzione erogata	1.618 euro	1.618 euro	1.618 euro
Contribuzione INPS	470 euro	235 euro	164 euro
Contribuzione INAIL	55 euro	28 euro	28 euro
Totale Costo annuo	30.000 euro	26.334 euro	23.530 euro
Risparmio %		12%	22%



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

29 Giugno 2022

Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730
Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati

30 Giugno 2022

Autodichiarazione aiuti di Stato
Comunicazione contratti di locazione brevi conclusi l'anno precedente
Decontribuzione - Turismo - Decreto Sostegni bis - Recupero mesi arretrati - Uniemens
Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
Libro unico lavoro
Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento
Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni
Presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali
Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 - Prorogata al 31 dicembre 2022 (2 gennaio 2023)
Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2021 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. REDDITI 2022 Persone Fisiche
Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU del 2021 - Prorogata al 31 dicembre 2022 (2 gennaio 2023)
Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2021
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA
Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2021 Redditi 2022 PF e SP
Versamento diritti camerali

SCADENZE



SETTIMANALI

30 Giugno 2022

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2021

Versamento in acconto e a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale

Versamento IRAP eccedente limite aiuto temporaneo UE

Versamento rateale definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (Redditi 2022 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali)

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2020

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2020

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

